

COMUNE DI CANTALUPA

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI CANTALUPA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

AUTONOMIA

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI, CIVILI E CULTURALI, E PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE E DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI, E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONALITA' UMANA, FAVORENDO SEMPRE I DIRITTI DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI.

02. IL COMUNE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE; PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 15 OTTOBRE 1985 .

03. L' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELL' ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DELL' AZIONE; PERSEGUE INOLTRE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.

04. IL COMUNE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI DETTI FINI PROMUOVE ANCHE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DI GEMELLAGGIO.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA TUTELA DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI E NE FAVORISCE LA VALORIZZAZIONE.

06. IL COMUNE TUTELA LA CONSERVAZIONE DELL' AMBIENTE NATURALE, PROMUOVENDO LA RIDUZIONE DELLE FONTI D' INQUINAMENTO, E CURA LA SALVAGUARDIA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE FISICA, MENTALE ED ETICA DELLA POPOLAZIONE.

07. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE ED ATTIVA OGNI AZIONE INTESA A CREARE ED ORGANIZZARE GLI STRUMENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

ART. 03

SEDE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' SITA IN VIA CHIESA N. 43 . LA SEDE POTRA' ESSERE

TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE, TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

02. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI, IL SINDACO POTRA' AUTORIZZARE RIUNIONI DEGLI ORGANI E COMMISSIONI IN ALTRA SEDE.

03. SIA GLI ORGANI CHE LE COMMISSIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE, POTRANNO RIUNIRSI, ANCHE IN VIA ORDINARIA, IN LOCALI DIVERSI DALLA SEDE DEL COMUNE.

ART. 04

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA L' ORGANICO ASSETTO DEL SUO TERRITORIO, PROGRAMMANDO UN ARMONICO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E DELLE INFRASTRUTTURE E REALIZZANDO LE NECESSARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

ART. 05

STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

01. LO STEMMA ED IL GONFALONE SONO QUELLI CONCESSI AL COMUNE CON D.P.R. 2615 DEL 10 FEBBRAIO 1986 , REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI AL N. 06 IN DATA 02 LUGLIO 1986 E TRASCritto NEL REGISTRO ARALDICO DELL' ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO IL 28 LUGLIO 1986 E CONFORMI ALLE DESCRIZIONI DI CUI AGLI ALLEGATI A) E B) CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.

02. L' USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA TRICOLORE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

03. L' USO DELLO STEMMA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL COMUNE PUO' ESSERE AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

TITOLO 02

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO)

CAPO 01

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 06

ELEZIONE - COMPOSIZIONE - CONSIGLIERE ANZIANO

01. L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIORE NUMERO DI SUFFRAGI.

ART. 07

CONSIGLIERI COMUNALI - CONVALIDA

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. LE INDENNITA', IL RIMBORSO DI SPESE E L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO CONVALIDA I CONSIGLIERI ELETTI SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE ANZIANO. SULLA DETTA PROPOSTA, DA DEPOSITARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELLA SEGRETERIA COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE DOVRA' ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA', LIMITATAMENTE ALLA PROCEDURA DI CONVOCAZIONE.

ART. 08

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONAMENTO

01. FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINERA' LA CONVOCAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DOVRA' IN OGNI CASO DISCIPLINARE:

A) LA EVENTUALE COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI;

B) LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

C) LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE E LA VERBALIZZAZIONE;

D) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;

E) L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.

03. IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 , NONCHE' IN CASI DI CONTESTAZIONE, SI INTENDONO COSTITUITI TANTI GRUPPI QUANTE SONO LE LISTE RAPPRESENTATE IN CONSIGLIO, E' CAPOGRUPPO DI CIASCUNA LISTA IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI SUFFRAGI.

ART. 09

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E IN SESSIONI STRAORDINARIE.

02. SONO DA CONSIDERARE ORDINARIE LE SOLE SEDUTE CHE COMPREDONO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO, IL BILANCIO PREVENTIVO E L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO.

ART. 10

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE

RELATIVE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI, DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LA DELIBERAZIONE DI

APPROVAZIONE, SONO DEPOSITATI NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALLA LIBERA VISIONE DEL PUBBLICO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI CON LA CONTEMPORANEA AFFISSIONE, ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E NEGLI ALTRI LUOGHI CONSUETI, DI APPOSITO MANIFESTO RECANTE L'AVVISO DEL DEPOSITO.

03. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL DEPOSITO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA PRESENZA, IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE DETTE COMMISSIONI SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE DA ESPERTI, ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO I RISPETTIVI REGOLAMENTI.

ART. 12

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUALSIASI MOMENTO, PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE.

02. PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI TROVANO APPLICAZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. CON L'ATTO COSTITUTIVO SARANNO DISCIPLINATI I LIMITI E LE PROCEDURE D'INDAGINE.

04. LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI PUO' ESSERE RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA PROPOSTA DOVRA' RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02

GIUNTA E SINDACO

ART. 13

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. NON PUO' PROCEDERSI ALLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TUTTI I CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 14

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

02. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, DEBBOSSO ESSERE INDICATI GLI OBIETTIVI SCELTI TRA QUELLI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E, IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE, EVIDENZIARNE LA PRIORITA'.

03. IN PRESENZA DI PIU' "DOCUMENTI PROGRAMMATICI" REGOLARMENTE PRESENTATI, LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE SARANNO FATTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 15

LA GIUNTA - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

04. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI N. 02 CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE ELETTI CONSIGLIERI COMUNALI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI PRIMA DELLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. PER LO SCOPO ALLA LISTA DEGLI ASSESSORI DOVRA' ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER I NON CONSIGLIERI.

06. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, CON DIRITTO DI INTERVENIRE, SENZA DIRITTO DI VOTO, SOLO PER GLI AFFARI DI CUI SONO RELATORI.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. IL VOTO E' PALESE SALVO

NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. L'EVENTUALE VOTAZIONE SEGRETA DOVRA' RISULTARE DAL VERBALE CON RICHIAMO ALLA RELATIVA NORMA. IN MANCANZA DI DIVERSA INDICAZIONE LE VOTAZIONI SI INTENDONO FATTE IN FORMA PALESE.

05. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 17

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

01. LE DIMISSIONI DA COMPONENTE DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

02. PER LA REVOCA E RELATIVE SOSTITUZIONI ANCHE PER ALTRA CAUSA SI PROCEDE CON VOTAZIONE PALESE.

ART. 18

ASSESSORE ANZIANO

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE SI INTENDONO SEMPRE DISPOSTI NELLA LISTA DI CUI ALL'ARTT. 15 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA: E' ASSESSORE ANZIANO IL PRIMO IN ESSA ISCRITTO.

02. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 19

DELEGATI E INCARICATI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO PUO' NOMINARE UN ASSESSORE CON DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

04. IL SINDACO HA INOLTRE LA FACOLTA' DI CONFERIRE, IN VIA PROVVISORIA O PERMANENTE, SPECIFICI INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI.

05. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

06. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO 01

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

ART. 20

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLE PREDETTE ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;

B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

05. IL COMUNE ASSICURA IN CONDIZIONI DI PARITA' A TUTTI I RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO ED ALLE ASSOCIAZIONI L'ACCESSO AI PROPRI SERVIZI E STRUTTURE CULTURALI, SANITARI, SOCIALI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO, PUBBLICIZZANDONE L'ESISTENZA E LE MODALITA' DI ACCESSO.

ART. 21

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO METTENDO EVENTUALMENTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

04. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI DI OGNI CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

- B) PER DIBATTERE PROBLEMI;
- C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

ART. 22

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERANO DI CONSULTARE I CITTADINI, LE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.
02. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NEI CONSEGUENTI ATTI.
03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI.

ART. 23

ISTANZE E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE, POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE RELATIVAMENTE AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO, SE IMPOSSIBILITATI DI EMANARE PROVVEDIMENTI CONCRETI, CON APPOSITA DELIBERAZIONE PRENDERANNO ATTO DEL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA O PETIZIONE PRECISANDO LO STATO ED IL PROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO.
03. LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ALMENO DA 50 ELETTORI CON FIRME AUTENTICATE CON LA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI.

CAPO 02

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 24

AZIONE REFERENDARIA

01. IL REFERENDUM E' AMMESSO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.
02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.
03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDICAZIONE E' FATTA PER DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E QUANDO LO RICHIEDONO N. 1/5 DEGLI ELETTORI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 25

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. PER I REFERENDUM CONSULTIVI TROVANO APPLICAZIONE LE NORME IN VIGORE PER I REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI.

02. CON APPOSITA DELIBERAZIONE, PRIMA DELL'INDIZIONE DEI REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE DISPORRA' I NECESSARI ADATTAMENTI DELLE NORME PER IL SUO CORRETTO SVOLGIMENTO.

ART. 26

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 27

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

01. CON FUTURA MODIFICAZIONE AL PRESENTE ISTITUTO PUO' ESSERE ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

03. E' RICHiesto IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 28

NOMINA - FUNZIONI - DISCIPLINA

01. CONTESTUALMENTE ALLA MODIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE SARANNO DISCIPLINATE LA NOMINA, LE FUNZIONI ED I CAMPI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 29

ALBO PRETORIO

01. E' ISTITUITO NELLA SEDE DEL COMUNE, IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE

AL PUBBLICO, L'ALBO PRETORIO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE CHE LA LEGGE, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI PRESCRIVONO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN MODO CHE GLI ATTI POSSONO LEGGERSI PER INTERO E FACILMENTE.

ART. 30

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN UNA DELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE ED IN MODO DA ASSICURARE LA MASSIMA FUNZIONALITA' AL MINOR COSTO, ACCORDANDO LA PREFERENZA, NEI CASI D'ESIGENZA DI INTERVENTI ESTERNI, ALLA COLLABORAZIONE CON COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED IMPRESE PRIVATE SENZA FINI DI SPECULAZIONE.

02. APPOSITI REGOLAMENTI DISCIPLINERANNO LE FORME DI GESTIONE PRESCELTA.

ART. 31

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE, ADEGUANDOLA ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO CONSENTITE NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

TITOLO 05

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

ART. 32

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'IMPIANTO, LA GESTIONE E LA REVISIONE DEGLI INVENTARI.

ART. 33

SERVIZIO ECONOMALE

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL SERVIZIO DI ECONOMATO.

ART. 34

REVISORE DEI CONTI - CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COLLABORAZIONE DEI REVISORI CON IL CONSIGLIO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI REVISORI.

02. CON LO STESSO REGOLAMENTO E' DISCIPLINATO IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.

TITOLO 06

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 35

CONVENZIONI

01. AL FINE DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE FAVORIRA' LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 36

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE SI FA PARTE ATTIVA PER RAGGIUNGERE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTO O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI.

02. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 37

COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE, INTERAMENTE CLASSIFICATO MONTANO CON DELIBERAZIONE N. 2995 IN DATA 26.03.1958 DELLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE, FA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA TERRITORIALMENTE COMPETENTE E COLLABORA ATTIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE O DELEGATE DALLA REGIONE STESSA E DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ED ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA STABILITI DALLA CEE.

TITOLO 07

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART. 38

COMPITI E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

01. SPETTANO AI DIRIGENTI, OLTRE LE ATTIVITA' DI DIREZIONE, PROPULSIONE, COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE CUI SONO PREPOSTI, ASSICURARE LA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'ECONOMICITA', LA SPEDITTEZZA, E LA RISPONDEZZA AL PUBBLICO INTERESSE DELLA ATTIVITA' DEI DIPENDENTI UFFICI.

02. I DIRIGENTI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI

OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

03. L'OPERA DEI DIRIGENTI E' VERIFICATA ANNUALMENTE. A TAL FINE IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, GLI STRUMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DI VERIFICA DEI RISULTATI.

04. IN ASSENZA DI DIRIGENTI, I LORO COMPITI SONO SVOLTI DAL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'ATTESA SIA DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE CHE DELLA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DEL NUOVO STATUS GIURIDICO DI QUEST'ULTIMO FUNZIONARIO, NONCHE' DELLA EVENTUALE DEFINIZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CONCRETE CON ALTRI ENTI LOCALI CHE CONCERNANO FUNZIONI COINVOLGENTI:

- DIMENSIONE DEL COMUNE;
- NUMERO DEI SUOI DIPENDENTI.

ART. 39

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

01. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

02. TROVA APPLICAZIONE LA DINAMICA DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 41

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL "REGOLAMENTO ORGANICO".

02. IL "REGOLAMENTO ORGANICO" DI CUI AL PRECEDENTE COMMA:

- RECEPISCE SEMPRE LE NORME CONTRATTUALI DEL COMPARTO DEI DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI;
- REGOLAMENTA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO, NONCHE' LE NORME D'ACCESSO ALL'IMPIEGO.

ART. 42

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 02

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

ART. 43

SEGRETARIO COMUNALE - STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI

01. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. I SINGOLI REGOLAMENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, DISCIPLINANO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 44

VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL REGOLAMENTO E LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE POTRANNO PREVEDERE UN POSTO DI VICE-SEGRETARIO, QUALIFICA FUNZIONALE APICALE, AVENTE FUNZIONE VICARIE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI, ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 46

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE

OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVERE LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.

ART. 47

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA', SONO DELIBERATI ENTRO 12 MESI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 .

- ALLEGATO A) - (ARTT. 05) - DESCRIZIONE DELLO STEMMA:

- TRONCATO D'ORO E DI PORPORA, ALLA LUPA RAPACE, ATTRAVERSANTE, DI NERO, LINGUATA E ALLUMATA DI ROSSO. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

- ALLEGATO B) - (ARTT. 05) - DESCRIZIONE DEL GONFALONE:

- DRAPPO TRONCATO DI PORPORA E DI GIALLO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO RECANTE LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI, CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE: NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME: CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.